

**BIOERA S.P.A.**

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in parte ordinaria**

### **Dimissioni di due consiglieri. Eventuale nomina di consiglieri; deliberi inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

in data 18 febbraio 2010 il consigliere Andrea Burani ha rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto immediato. In data 26 febbraio 2010 il consigliere con deleghe Giuseppe Gullo ha rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto immediato. In data 31 marzo 2010 il consigliere indipendente Giuliano Tagliavini ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, anche se le dimissioni del consigliere Tagliavini avranno efficacia dalla data in cui l'Assemblea avrà nominato nuovi consiglieri.

Si ricorda che l'Assemblea del 28 aprile 2008 ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Si ricorda che ai sensi dello Statuto vigente il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici. Inoltre, ai sensi dell'art. 147 ter c. 4 del D.lgs. 58/98 almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, in caso di Consiglio di Amministrazione formato da non più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, c. 3 del d.lgs 58/98. Il membro del Consiglio di Amministrazione nominato con l'assemblea del 28 aprile 2008 in possesso dei sopra indicati requisiti di indipendenza Giuliano Tagliavini è dimissionario anche se le sue dimissioni sono efficaci solo dalla data della prossima Assemblea degli Azionisti.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale vigente, cui si rinvia integralmente, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati presentate da tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista

né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Insieme alle liste devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iv) le eventuali dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (v) i curriculum professionali di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Conseguentemente Vi invitiamo a deliberare in ordine alla eventuale determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed alla conseguente nomina dei consiglieri che scadranno insieme a quelli già in carica con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

### **Nomina di Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

in data 4 giugno 2009 il sindaco effettivo Cristina Corsinotti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato ed è subentrato nella carica il sindaco

supplente Paride Barani. In data 10 luglio 2009 il sindaco supplente Odino Manghi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato.

In sede ordinaria siete quindi chiamati a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale, considerato che un sindaco effettivo ed un sindaco supplente hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Ai sensi della legge e dello Statuto, la deliberazione da assumere riguarda la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Si ricorda che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I Sindaci non devono trovarsi nelle situazioni che determinano l'ineleggibilità e la decadenza dall'ufficio e devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti normative. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci eletti dalla minoranza, secondo le modalità indicate nell'art. 25 e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci nominati con l'integrazione all'ordine del giorno della prossima Assemblea scadono insieme con quelli in carica alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della Società.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché le società controllate da e le società collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e pubblicate sul sito internet della società a disposizione di chiunque ne faccia richiesta almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista possono essere

presentate liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In tale caso la soglia di capitale necessaria per la presentazione della lista è ridotta alla metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per le rispettive cariche; iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di collegamento, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile, nonché v) i curriculum professionali di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati sindaci effettivi e sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi l'Assemblea degli Azionisti riunita in sede ordinaria, ad integrare il Collegio Sindacale nominando un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio Sindacale secondo la procedura del voto di lista, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, che scadranno insieme con quelli già oggi in carica alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Cavriago, 15 aprile 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Walter Burani